

Missam cantare presumat, nisi in itinere fuerit, nec decimam ad alterum pertinentem recipere presumat. Anzicche fin dall' anno 855. in un Concilio di Pavia, a cagione di alcuni ricchi, e potenti uomini, i quali avendo alcune Basiliche presso de' lor Palagi erette, quivi alla celebrazione delle divine cose convenivano in ogni tempo, senza punto curarsi di assistere o alla messa, o alla predica, le quali nelle Chiese delle lor Parrocchie solamète pareva, che per la povera gente si celebrassero; fu pur' anche ad un sì grave, e scandaloso disordine l'opportuno provvedimento preso. Dicean perciò molto bene que' Padri; *Et dum soli afflicti, & pauperes veniunt, quid aliud quam ut mala patienter ferant illis predicandum est? Si autem divites, qui pauperibus injuriam facere soliti sunt, venire non renuerent, admoneri utique possent.* Per la qual cosa ancora nel Concilio di Nantes al can. i. opportunamente fu provveduto, *ut Dominicis, & Festis diebus Presbyteri, antequam missas celebrent, interrogent, si alterius Parochianus in Ecclesia sit, qui proprio contempto Presbytero, ibi missam audire velit. Quem si invenerint, statim ab Ecclesia ejiciant, & ad suam Parochiam redire compellant.* Rendendosi di tutto ciò ragione nel Concilio di Scialon II., dove determinandosi, che i fedeli *Decimas dent ubi per totum anni curriculum missas audiunt*, chiaramente si scorge, che tutto ciò all'elazion delle Decime a' Parrochi dovute fosse in primo luogo ordinato; non essendo certamente dovere, che i Parrocchiali altrui decime si usurpassero, in ammettendo nelle loro Chiese ad ascoltar le lor messe i Parrocchiani delle aliene Parrocchie, onde i propj lor Parrochi ne venissero in-
giu-